

Regime degli impatriati - Riduzione per gli sportivi professionisti - Novità del DL 34/2019 convertito (c.d. DL "crescita")

In sede di conversione in legge del DL 34/2019 è stato previsto, per i rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla L. 23.3.81 n. **91**, che i redditi degli sportivi professionisti impatriati siano imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per tali soggetti l'esenzione è quindi pari al 50% in luogo dell'ordinario 70% (dal 2020).

Per espressa previsione, con riferimento a tali rapporti non si applica la riduzione al 10% dell'imponibile in caso di trasferimento nel Mezzogiorno, nè quella prevista in caso di prolungamento della durata dell'agevolazione in presenza di tre figli minorenni o a carico.

Viene altresì previsto che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Rientro dei cervelli: agevolazioni fiscali anche in assenza dell'iscrizione all'AIRE

Le agevolazioni per il rientro dei cervelli sono state potenziate dal decreto Crescita(D.L. n. 34/2019) che ha modificato, per quel che qui rileva, l'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

La novella - di cui ancora si attende la conversione in legge - prevede la possibilità di accedere ai benefici fiscali anche a quei soggetti che non sono stati iscritti all'AIRE durante la propria permanenza all'estero a condizione che abbiano avuto **la residenza in un altro Stato ai sensi di una** convenzione contro le doppie imposizioni **sui redditi**.

L'Agenzia delle Entrate - anticipando il Legislatore (e in attesa del decreto di conversione in legge) - ha stabilito che in considerazione della ratio della novella normativa in esame - **che permette ai soggetti che non risultano iscritti all'AIRE di provare il periodo di residenza all'estero sulla base delle previsioni dettate dalle** Convenzioni contro le doppie imposizioni- anche i

docenti ed i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019,

Enti di istruzione, formazione e cultura: rinnovato il CCNL

Sottoscritto in data **22 maggio 2019** il CCNL per gli enti gestori dei corsi di istruzione, formazione e cultura varia. Il contratto, che decorre dal 1° settembre 2018 e scade il 31 agosto 2022, prevede in particolare:

- **Allineamento contrattuale:** i lavoratori precedentemente assunti con altro CCNL saranno inquadrati in base all'effettiva mansione svolta. Il cambio di CCNL non potrà determinare una retribuzione inferiore a quella lorda annuale spettante prima del passaggio;
- **Minimi tabellari:** stabiliti nuovi importi dello stipendio tabellare a decorrere dal 1° ottobre

Livelli	Importi mensili
8	2.200,00
7	1.900,00
6s/B	1.820,00
6s/A	1.720,00
5	1.655,00
4	1.450,00
3	1.360,00
2	1.330,00
1	1.280,00

2018. In aggiunta allo stipendio tabellare è prevista una progressione economica individuale (PEI) sulla base dell'anzianità maturata nello stesso Ente gestore, che si realizza mediante l'applicazione di 4 incrementi retributivi quadriennali.

- **Periodo di prova:** il periodo di prova per il liv. 8 è di 200 giorni;
- **Contributo d'assistenza contrattuale:** stabilito un contributo di assistenza contrattuale a carico dei datori di lavoro pari a 1,50 euro per dipendente per 13 mensilità.

STUDIO ANSELMi